

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2025, n. 22458

RILEVATO CHE:

1. Du.Da. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta il 3 novembre 2022, n. 558/01/2022, che, in controversia sull'ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta il 4 novembre 2020, n. 717/01/2020, n. 3081/07/2020, notificata il 16 marzo 2022, nei limiti del capo relativo alla condanna del Comune di Gela (CL) alla rifusione delle spese giudiziali in favore del Consorzio Immagine, in liquidazione, nella misura complessiva di Euro 1.700,00, con distrazione in suo favore, in qualità di difensore antistatario della parte vittoriosa, dopo la notifica il 30 dicembre 2021 di atto di messa in mora con diffida alla corresponsione dell'importo complessivo di Euro 1.732,00, oltre ad ulteriori accessori, ed il decorso del termine di trenta giorni dalla notifica, ha nominato un commissario ad acta, ha assegnato il termine di trenta giorni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti ed ha fissato una successiva udienza per la verifica dell'attuazione dell'obbligazione di pagamento, provvedendo anche alla finale chiusura del procedimento con ordinanza depositata il 23 dicembre 2022, n. 479/01/2022, senza statuire sulle spese giudiziali dell'ottemperanza.

2. Il Comune di Gela (CL) è rimasto intimato.

3. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 112 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omissso dal giudice dell'ottemperanza di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese giudiziali.

1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 15 e 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 92 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essersi provveduto dal giudice dell'ottemperanza alla statuizione sulle spese giudiziali, nonostante l'espressa richiesta della ricorrente in tal senso.

2. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo, il cui scrutinio viene a risultare superfluo ed ultroneo.

2.1 Invero, Ã pacifico che anche al giudizio tributario di ottemperanza si applica il principio della soccombenza (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2016, n. 25147).

Tale principio Ã sancito, in linea generale, dall'art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che detta una specifica disciplina (ancorchÃ sulla falsariga dell'art. 91 cod. proc. civ.) per la regolamentazione delle spese nel processo tributario.

Per cui, anche per la fattispecie in disamina, vale il principio generale per cui la mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che Ã stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Ne consegue che lâ omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d'impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 23 giugno 2005, n. 13513; Cass., Sez. 3, 19 febbraio 2013, n. 4012; Cass., Sez. 2, 17 giugno 2016, n. 12625; Cass., Sez. 6-1, 31 ottobre 2018, n. 27766; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2019, n. 12963; Cass., Sez. 6-5, 27 maggio 2021, n. 14786; Cass., Sez. 6-5, 29 ottobre 2021, n. 30818; Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2022, n. 740; Cass., Sez. Un., 6 luglio 2023, n. 19137; Cass., Sez. 2, 13 gennaio 2025, n. 856).

A giustificazione di tale assunto si Ã anche detto che, in tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalitÃ , in virtÃ del quale non Ã esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antiggiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessitÃ del processo; essa prescinde, pertanto, dalle ragioni di merito o processuali che lâ abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'aver il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (tra le tante: Cass., Sez. 3, 30 maggio 2000, n. 7182; Cass., Sez. 3, 27 novembre 2006, n. 25141; Cass., Sez. 3, 15 luglio 2008, n. 19456; Cass., Sez. 1, 29 luglio 2021, n. 21823; Cass., Sez. 3, 12 dicembre 2022, n. 36182; Cass., Sez. Un., 14 novembre 2024, n. 29432; Cass., Sez. 3, 13 marzo 2025, n. 6640).

2.2 Nella specie, quindi, il giudice dell'ottemperanza ha contravvenuto a tale principio, astenendosi senza alcuna giustificazione dalla liquidazione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa ed a carico della parte soccombente.

3. In definitiva, si deve procedere alla determinazione dei compensi per il giudizio di ottemperanza, tenendo anche conto degli esborsi per le c.d. spese vive (in particolare, del contributo unificato).

Ma tanto Ã consentito anche al giudice di legittimitÃ , semprechÃ non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il

quantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da s  svolgere le attivit  richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata,   consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimit , ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben pu  essere direttamente compiuta dal giudice di legittimit  (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 211; Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass., Sez. 5, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2, 31 maggio 2022, nn. 17523 e 17524; Cass., Sez. 2, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16718; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).

4. Per cui, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo, il ricorso pu  trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa pu  essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la liquidazione delle spese giudiziali per il giudizio di ottemperanza in favore della ricorrente ed a carico dell'intimato (valore della causa: Euro 1.700,00), sulla base dei parametri medi, nella misura di Euro 50,00 per esborsi e di Euro 1.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e con distrazione in suo favore, in qualit  di difensore antistatario della parte vittoriosa, per dichiarato anticipo.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altres , la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento del secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Gela (CL) alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza in favore di Du.Da., liquidandole nella misura di Euro 50,00 per esborsi e di Euro 1.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in suo favore, in qualit  di difensore antistatario del Consorzio Immagine, in liquidazione, per dichiarato anticipo; condanna il Comune di Gela (CL) alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di Du.Da., liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario di Du.Da., Avv. M.D.P. da Catania, per dichiarato anticipo.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2025.

Campi meta

Massima : *Nel processo tributario, la mancata statuizione sulle spese giudiziali da parte del giudice dell'ottemperanza configura un vizio di omessa pronuncia, non emendabile tramite correzione di errore materiale. Tale vizio autorizza la Corte di Cassazione, in caso di accoglimento del ricorso e in assenza della necessità di ulteriori accertamenti in fatto, a decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando direttamente le spese processuali a carico della parte soccombente, in applicazione del principio di causalità e al fine di garantire l'economia processuale.*

Supporto Alla Lettura :

PROCESSO TRIBUTARIO

Il Processo Tributario è un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, è disciplinato nel d.lgs. 546/1992 e non è incluso in nessuna delle giurisdizioni indicate dalla Costituzione, rappresenta quindi un'eccezione giustificata dal grande tecnicismo della materia. Il 03 gennaio 2024 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 220/2023 recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, le quali vanno a modificare il d.lgs. 546/1992, e sono da collocare in attuazione della L. 111/2023, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale.